



## **FORNITURA DI N. 1000 METAL DETECTOR MANUALE**

### **Capitolato tecnico**

#### **Parte I**

#### **DEFINIZIONE DELLA GARA**

##### ***Art. 1. Premessa***

L'Amministrazione penitenziaria (di seguito "Amministrazione"), al fine di poter intercettare l'illecita introduzione nelle strutture penitenziarie di oggetti proibiti, necessita di disporre di metal detector manuale (da ora in poi definito "metal detector"), di cui al presente Capitolato tecnico, deve essere realizzato secondo le prescrizioni che seguono, utilizzando materiali ed accessori in possesso dei requisiti di cui ai capi successivi.

Il presente Capitolato disciplina le modalità di affidamento e le caratteristiche tecniche che detti apparati devono possedere nella loro configurazione minima.

Pertanto, l'Aggiudicatario (di seguito anche Fornitore) è tenuto a fornire il materiale richiesto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato, nonché dallo schema di contratto e dalla propria Offerta Tecnica.

##### ***Art. 2. Oggetto dell'appalto***

Il presente capitolato ha per oggetto l'acquisizione di n. 1000 metal detector, al fine di poter intercettare l'illecita introduzione nelle strutture penitenziarie di oggetti proibiti (metallici, magnetici e non magnetici).

Il metal detector deve essere realizzato in modo da assicurare la massima intuitività ed il pronto impiego operativo, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza applicabili, nonché essere dotato del marchio CE.

La procedura si compone di un unico lotto nazionale poiché risulta non efficace il frazionamento per il conseguimento delle migliori condizioni, sia economiche che di risultato.

La consegna dovrà essere effettuata presso la sede del S.A.D.A.V. dell'Amministrazione in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM) di cui sarà data più puntuale indicazione all'atto della stipula del contratto.

L'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di opzione per l'acquisizione di ulteriori apparecchi, fino ad un massimo di 1000, da esercitarsi entro 36 mesi dalla stipula del contratto.

##### ***Art. 3. Ammontare dell'appalto***

Il valore stimato del presente appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e comprensivo, quindi, anche del valore dell'eventuale esercizio del diritto di opzione, è pari a €. **900.000** (novecentomila euro/00) IVA esclusa.

La base d'asta, fissata sul prezzo unitario (per singola apparecchiatura), è pari a € **450,00 iva esclusa**.

In considerazione della natura delle prestazioni, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e

conseguentemente, a norma dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

La presente fornitura è stata stimata tenendo conto del numero di apparecchiature esistenti all'interno delle strutture penitenziarie. E' stato previsto in fase di redazione del quadro economico il diritto di opzione, al fine di poter meglio aderire alle eventuali necessità dei singoli Istituti che ne facciano richiesta di ulteriori dispositivi.

#### **Art. 4.    Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato a corpo.

#### **Art. 5.    Normativa di riferimento – Codice degli appalti**

La procedura di affidamento e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del contratto di appalto sono regolati:

- a) dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (d'ora in poi Codice dei contratti, come modificato dal Decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019) e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) dal "Codice della leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori";
- d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato e relativo Regolamento;
- e) dalla normativa di settore;
- f) dalle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di contratto, nonché in tutta la documentazione di gara;
- g) e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

#### **Art. 6.    Normativa per la prevenzione e la sicurezza – Requisiti tecnici**

Gli apparecchi, oggetto del presente capitolato, ed i relativi accessori dovranno soddisfare le caratteristiche rispondenti alle vigenti normative internazionali ed europee per la sicurezza elettrica, per le radio interferenze ed inoltre, garantire la sicurezza degli operatori e delle persone sottoposte a rilevazione. La rispondenza a tali normative deve essere espressamente dichiarata dalle Imprese partecipanti in fase di presentazione delle offerte.

Nello specifico, i materiali utilizzati devono rispettare normative vigenti in ambito internazionale, europeo e nazionale in materia, per quanto applicabili, in particolare:

- **Regolamento (CE) n. 1907/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e successive modifiche:
    - In riferimento alle sostanze presenti nella lista *Substances of Very High Concern (SVHC)* ultima revisione, se una di queste è contenuta in una delle materie prime e accessori forniti in quantità superiore allo 0,1% in peso, sono stati assolti gli obblighi di comunicazione e notifica.
- Si precisa inoltre che qualora una sostanza contenuta nell'elenco SVHC sia contenuta anche nell'Allegato XIV "ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE", essa non può essere fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata a

meno che tali attività siano coperte da un'autorizzazione; tutti gli articoli forniti devono rispettare i requisiti applicabili previsti dall'allegato XVII del Regolamento REACH, riguardante le restrizioni all'uso di alcune sostanze chimiche, tra cui ammine aromatiche, ftalati, composti organo stannici e metalli;

- **Regolamento (CE) n. 850/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;
- **Regolamento (UE) n. 528/2012** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

In particolare, occorrerà dimostrare la conformità alle seguenti direttive/normative tecniche:

- Direttiva 2002/95/CE (RoHS) o alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2);
- Direttiva 2014/35/CE – Bassa Tensione;
- Direttiva 2014/30/CE – Compatibilità Elettromagnetica;
- Direttiva 2013/35/UE – Disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
- Regolamento Reach 1907/2006 (sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche);
- Direttiva 2002/96/CE (RAEE) o alla Direttiva 2012/19/EU (RAEE 2) (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

#### **Art. 7.    *Requisiti generali***

Il metal detector, compreso di batterie ricaricabili, deve avere un peso complessivo non superiore a 600 g (batterie incluse) e una lunghezza complessiva compresa tra 350 mm e 500 mm. Pesì minori saranno premiati con punteggi aggiuntivi, secondo i criteri successivamente indicati.

Il metal detector deve:

- poter essere alimentato da batterie ricaricabili che garantiscano un'autonomia operativa di almeno 15 ore;
- non superare il 5% di falsi allarmi su 100 rilevazioni;
- presentare un grado di protezione minimo IPX4 (o superiore) – secondo la normativa IEC 60529 - contro la penetrazione d'acqua (protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni);
- operare in maniera stabile nel range di temperature compreso tra -10°C e +50°C ( $\Delta T_{MAX} = |T_{MAX} - T_{MIN}| = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ) e deve resistere ad percentuale di umidità relativa (RH) pari al 95%.

#### **Art. 8.    *Conformità a NIJ STANDARD – 0602.02***

Il metal detector deve esser conforme ai requisiti della norma NIJ Standard – 0602.02:2003, come dettagliato di seguito:

- Capacità di rilevazione di oggetti metallici (indipendentemente dalle rispettive proprietà magnetiche), quali:
  - Oggetti di grande dimensione in metallo (es. pistole) ad una distanza almeno di 15 cm;
  - Oggetti di media dimensione in metallo (es. coltelli con lama di lunghezza superiore a 7,5 cm) ad una distanza almeno di 7,5 cm;
  - Oggetti di piccole dimensioni in metallo (es. coltelli con lama di lunghezza inferiore a 7,5 cm) ad una distanza almeno di 5 cm;
  - Oggetti di dimensioni molto piccole in metallo (es. lamette da barba o, in generale,

oggetti di dimensioni molto piccole che possono essere utilizzati come oggetti atti ad offendere o per mettere fuori uso sistemi di sicurezza) ad una distanza almeno di 3 cm.

In particolare, il metal detector deve generare un allarme in presenza di una qualsiasi delle suddette classi di oggetti, muovendo il dispositivo a diverse velocità così come specificato dalla citata normativa NIJ;

- Non generare allarmi quando operante in prossimità di pareti o pavimenti con rinforzi metallici;
- Non generare allarmi dovuti alla perturbazione magnetica prodotta dal corpo umano (cosiddetto *effetto corpo*), ovvero durante l'ispezione del torace e della schiena di una persona completamente priva di oggetti metallici;
- Resistenza all'impatto, senza variazioni sulla sensibilità di rilevazione, in caso di caduta da 1,5 metri di altezza.

CARATTERISTICHE	REQUISITI	NIJ Standard-0602.02:2003
Performance di rilevazione	Oggetti di grande dimensione – distanza di rilevazione $\geq 15$ cm	§ 4.1 + § 5.1
	Oggetti di media dimensione – distanza di rilevazione $\geq 7,5$ cm	§ 4.2 + § 5.2
	Oggetti di piccola dimensione - distanza di rilevazione $\geq 5$ cm	§ 4.2 + § 5.12
	Oggetti di dimensione molto piccola – distanza di rilevazione $\geq 3$ cm	§ 4.2 + § 5.2
Sensibilità di rilevazione	Nessuna variazione di sensibilità di rilevazione, per ciascuna classe dimensionale	§ 2.3.1 + § 3.2.3
Velocità di rilevazione	Nessuna variazione di sensibilità di rilevazione, per ciascuna classe dimensionale	§ 2.3.2 + § 3.2.4
Immunità ad una griglia metallica	Nessuna generazione allarmi	§ 2.4.3.2 + § 3.4
Immunità al corpo umano	Nessuna generazione allarmi	§ 2.4.3.3 + § 3.2.5
Resistenza alla caduta	Nessuna variazione sulla sensibilità di rilevazione in caso di caduta da 1,5 metri di altezza su un piano rigido	§ 2.5.2.3

Per la verifica dei suddetti requisiti dovranno essere rispettate le condizioni generali previste al *paragrafo 8* del *NIJ Standard-0602.02:2003*.

#### **Art. 9. Ulteriori requisiti**

Il metal detector deve presentare la marcatura CE e deve essere conforme alle Norme Internazionali per la Sicurezza Elettrica e la Compatibilità Elettromagnetica (EMC).

Nello specifico, il metal detector deve rispettare normative vigenti in ambito internazionale, europeo e nazionale in materia, per quanto applicabili, in particolare:

- **Direttiva 2014/35/CE** – Bassa Tensione:
  - **EN 61010-1:2010** Requisiti di sicurezza per dispositivi elettrici di misura, controllo e per laboratorio – Parte 1: Requisiti generali;

- **EN 50364:2010** Limiti esposizione umana ai campi elettromagnetici (range di frequenza 0 – 300 Hz).
- **Direttiva 2014/30/CE** – Compatibilità Elettromagnetica:
  - **EN 61000-6** Compatibilità elettromagnetica (Immunità e compatibilità) – Standard Generali
- **Direttiva 2013/35/UE** – Disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici):
  - **EN 50527-1:2010** Procedura per la valutazione dell'esposizione a campi elettromagnetici di lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi – Parte 1: Generalità;
  - **EN 50527-2-1:2011** Procedura per la valutazione dell'esposizione a campi elettromagnetici di lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi – Parte 2-1: Valutazione specifica per lavoratori portatori di pacemakers.

Qualora siano intervenuti aggiornamenti delle normative, dalla data di approvazione delle specifiche tecniche e del loro inserimento nel contratto a quella dell'esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, si applicano quelle in vigore.

#### **Art. 10. Caratteristiche dell'apparato**

Il corpo del metal detector deve essere realizzato in materiale robusto, con elevata resistenza all'impatto, tale da garantire il funzionamento dello strumento, senza variazioni sulla sensibilità di rilevazione, anche in caso di cadute da almeno 1,5 metri di altezza su un piano rigido orizzontale (es. cemento, piastrelle, etc.).

Il metal detector deve essere progettato in modo da risultare leggero ed ergonomico, al fine di ridurre la fatica dell'operatore nel caso di utilizzo continuativo per lunghi periodi di tempo.

Dovrà, inoltre, essere configurato in modo da garantirne l'utilizzo con una sola mano; l'impugnatura dovrà essere concepita in modo da assicurare una solida presa ed evitare fenomeni di scivolamento, anche nel caso in cui l'operatore utilizzi il metal detector con mani bagnate/umide o indossando eventuali guanti.

Le caratteristiche costruttive dell'apparato devono essere tali da offrire un grado di protezione all'acqua tale da garantire l'operatività del detector sia in ambiente interno che esterno (grado di protezione minimo IP X4).

Deve poter funzionare sia con batterie alcaline non ricaricabili che con pile ricaricabili. In ogni caso è necessaria un'autonomia operativa di almeno 15 ore.

Il metal detector deve essere in grado di rilevare oggetti metallici - prescindendo dalle loro proprietà magnetiche - sia di grandi dimensioni che di dimensioni molto piccole (come meglio specificato nell'art.8), indipendentemente dalla loro disposizione spaziale rispetto allo strumento.

Il metal detector deve essere dotato di un interruttore di accensione/spegnimento e, se prevista la funzione di regolazione della sensibilità, di uno o più pulsanti a tal fine previsti, facilmente accessibili dall'operatore.

Il dispositivo, nel caso di rilevazione di un oggetto metallico, dovrà essere in grado di produrre simultaneamente:

- un allarme udibile o silenzioso (vibrazione) - l'operatore dovrà essere in grado di selezionare con la massima intuitività la tipologia di allarme richiesto (udibile o silenzioso) tramite apposito interruttore;

- un allarme visivo (LED).

Il metal detector deve, inoltre, essere provvisto di indicatore led che segnali in tempo reale lo stato di carica delle pile o almeno il basso livello residuo di carica della batteria.

Il metal detector deve essere inoltre privo di spigoli vivi e cavi scoperti

Il metal detector deve presentare un sistema di alimentazione elettrica sicuro ed affidabile, basato su un pacco batteria interno estraibile costituito da pile ricaricabili facilmente reperibili in commercio ed in grado di garantire lunga autonomia del dispositivo (i valori minimi di funzionamento continuativo sono indicati all'art.7). Il metal detector deve poter esser alimentato anche attraverso pile non ricaricabili.

Le batterie dovranno riportare delle indicazioni quanto più chiare ed intuitive possibili per quanto concerne la corretta modalità di inserimento nel relativo vano e dovranno esser garantite per almeno un anno di funzionamento.

Qualora il metal detector non disponga di un sistema di ricarica elettrica incorporato, lo stesso dovrà esser corredato di idoneo kit carica batterie compatto, anch'esso con marchio CE e conforme alle normative europee del settore elettrico applicabili.

Il sistema di alimentazione elettrica (incorporato o meno al metal detector) deve consentire la semplice interfaccia alle seguenti sorgenti elettriche:

- linea elettrica domestica (120-240 V 50/60 Hz);
- presa accendisigari veicolare (12-24 V);
- eventuale presa USB (requisito non obbligatorio).

Inoltre, il sistema di ricarica elettrica deve prevedere un dispositivo di visualizzazione (display, serie di led, ecc.) che indichi, almeno, il completo stato di carica delle batterie.

Sia il metal detector che l'eventuale kit di carica batterie dovranno prevedere un sistema elettronico di protezione contro l'inversione di polarità ed il sovraccarico di corrente, in grado di salvaguardare la funzionalità dell'intero sistema in caso di errato inserimento delle batterie, sbalzi di tensione, ecc.

#### ***Art. 11. Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento***

Gli apparati oggetto del presente appalto dovranno essere consegnati completamente compiuti in tutte le parti previste per la loro destinazione d'uso e dovranno rispettare tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste dal presente Capitolato, oltre quelle presentate nell'offerta tecnica del Fornitore aggiudicatario. In ogni caso, in fase di esecuzione, l'Amministrazione si riserva di richiedere modifiche e/o aggiustamenti di dettaglio.

Tutti i materiali e i componenti devono essere di prima qualità e non recare imperfezioni, vizi, difetti, difformità di qualunque genere e devono presentare caratteristiche di durabilità nel tempo. Essi, anche con riferimento a sistemi e *sub* sistemi di impianti tecnologici, devono rispettare tutte le prescrizioni di leggi e di regolamento in materia di qualità, di provenienza e di prestazione. Pertanto, gli apparati oggetto della presente Fornitura dovranno essere in tutte le loro componenti e allestimenti provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.

La garanzia deve avere una durata non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di verifica di conformità.

La garanzia, di cui al punto precedente, non deve in alcun modo essere vincolata ad una limitazione. Durante tale periodo di garanzia:

- a) il Fornitore assicura, gratuitamente mediante propri tecnici specializzati e/o il centro di assistenza (proprio, autorizzato o convenzionato) e/o mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali/pezzi di ricambio che si rendesse necessaria, ovvero l'opportuna sostituzione dell'intero Prodotto.
- b) l'Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita dell'apparato (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dello stesso e questo anche se è dipendente da vizi, difetti e difformità dei materiali o del processo di costruzione, ciò indipendentemente dall'avvenuta verifica di conformità da parte dell'Amministrazione;
- c) il Fornitore non può sottrarsi dalla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento è dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non da un vizio o difetto di produzione). D'altro canto, l'Amministrazione si impegna a fornire tutta la necessaria e sufficiente disponibilità di mezzi, luoghi e personale specializzato per affrontare la problematica emersa;
- d) il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento e la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato a tal uopo dal Fornitore, per iscritto e nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro il periodo di 24 mesi di garanzia, tenuto conto che trova applicazione il combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il mancato puntuale adempimento da parte del Fornitore alle suindicate prescrizioni comporterà l'attivazione da parte dell'Amministrazione della procedura per l'incameramento della cauzione rilasciata a garanzia della rata di saldo.

#### ***Art. 12. Assistenza e Manutenzione***

Il Fornitore deve garantire l'idonea assistenza da parte di tecnici propri o professionisti autorizzati per un periodo di 24 mesi dalla verifica di conformità.

L'assistenza deve essere finalizzata a garantire il corretto funzionamento dei componenti hardware e software attraverso l'eventuale sostituzione o aggiornamento degli stessi. L'esito di ogni intervento effettuato sull'apparato deve essere formalmente certificato dal tecnico intervenuto mediante compilazione di un modulo da consegnare alla Direzione dell'istituto penitenziario interessato. A seguito della chiamata, il Fornitore, tramite tecnici propri o professionisti autorizzati, è tenuto ad intervenire on-site nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, attese le esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a €100.

### ***Art. 13. Nomina referente fornitore***

Il Fornitore in sede di stipula del contratto deve indicare all'Amministrazione un referente su territorio nazionale per la fornitura in oggetto, da comunicare a mezzo PEC, ovvero posta elettronica per gli operatori esteri.

### ***Art. 14. Verifica in corso di esecuzione***

L'Amministrazione, durante l'esecuzione della fornitura, potrà, attraverso il Responsabile Unico del procedimento, il Direttore esecuzione del contratto o eventuale altro personale dell'Amministrazione incaricato, effettuare verifiche sullo stato della produzione e sulla rispondenza degli apparati e delle loro parti alle prescrizioni tecniche.

Tali verifiche potranno esser effettuate attraverso visite presso gli stabilimenti indicati dal fornitore ovvero con altri mezzi a discrezione dell'Amministrazione, inclusa l'acquisizione anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria).

### ***Art. 15. Avvio dell'esecuzione contrattuale e ultimazione della fornitura***

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace a norma di legge, dà avvio all'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d'ora in avanti DM 49/2018).

Ai sensi dell'art. 25 del DM 49/2018, il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, emette il **certificato di ultimazione delle prestazioni**.

Il decorso dei termini contrattuali è, in linea di massima, sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo diverso accordo con l'esecutore solo ed esclusivamente in termini riduttivi.

### ***Art. 16. Eventuale campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della produzione – Tempi di produzione e penale***

Sarà facoltà del RUP, qualora lo ritenesse necessario, richiedere al Fornitore un prototipo - consistente in un apparato completo di tutte le componenti - che deve essere messo a disposizione entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno in cui sarà richiesta la predetta fornitura del prototipo, in luogo da concordare, comunque sul territorio nazionale. Il mancato rispetto del termine di consegna comporterà l'applicazione di una penale giornaliera così come previsto dal presente capitolato.

La suddetta fornitura deve essere conforme in tutto e per tutto alle prescrizioni del presente capitolato tecnico.

### ***Art. 17. Verifica di accettazione del campione prototipale***

L'Amministrazione, attraverso il RUP e/o il DEC, procederà a sottoporre a verifica di accettazione la fornitura prototipale.

L'attività di verifica del campione sarà svolta congiuntamente ad un rappresentante della società fornitrice; l'apporto di eventuali piccole correzioni che si rendessero necessarie in corso d'opera e



che, comunque, non vadano a inficiare le presenti specifiche tecniche, saranno concordate tra RUP e/o DEC e il rappresentante della società aggiudicataria dell'appalto. Di tale attività deve essere dato conto in apposito atto da allegare al verbale di accettazione del campione prototipale.

La data e il luogo di svolgimento della verifica saranno concordate successivamente tra il personale incaricato dall'Amministrazione e il rappresentante della società aggiudicataria. La verifica in ogni caso deve essere eseguita inderogabilmente su territorio nazionale ed entro un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione da parte della società fornitrice di messa a disposizione di tale fornitura. Tale data farà fede ai fini dell'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

In questa fase, si procederà ad eseguire le seguenti operazioni:

a) **acquisizione della seguente documentazione:**

- Certificazione, attestante la conformità alle norme internazionali;
- Scheda tecnica, manuale d'uso e manutenzione.

b) **esame generale e prove di funzionalità**

Il DEC e/o il RUP, a propria discrezione, effettueranno prove tendenti ad accertare che l'apparato corrisponda alle caratteristiche del capitolato e dell'offerta tecnica migliorativa.

**In caso di esito positivo** della verifica verrà redatto un **verbale di accettazione**, sottoscritto dagli incaricati dell'Amministrazione (RUP e/o DEC) e da incaricati del Fornitore, dalla cui data decorreranno i termini per l'esecuzione del contratto previsti dal presente Capitolato per approntare la fornitura alla verifica di conformità.

In caso la verifica desse **esito negativo**, il DEC disporrà in un apposito atto – sottoscritto anche dal rappresentante del Fornitore - il termine entro il quale quest'ultimo si impegna a risolvere le non conformità rilevate. Tale termine, in rapporto all'entità delle manchevolezze, sarà non superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del predetto atto. Il Fornitore, quindi, comunicherà al DEC a mezzo PEC - posta elettronica ordinaria se operatore estero - l'avvenuta correzione delle non conformità rilevate nella precedente fornitura prototipale.

Entro 15 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui al comma precedente, il RUP e/o il DEC effettueranno la verifica di accettazione.

Le verifiche finalizzate a riscontrare l'effettiva risoluzione delle problematiche emerse nella prima fase di esame della fornitura verranno svolte, con le medesime modalità sopra descritte e verrà redatto il verbale di accettazione di cui sopra.

**In caso di ulteriore esito negativo**, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nell'ipotesi che l'Amministrazione decida di non procedere con la risoluzione, fermo restando il formale impegno del Fornitore a risolvere le deficienze emerse, il tempo di esecuzione avrà, comunque, inizio dalla data di accertamento dell'ulteriore esito negativo, con tutte le conseguenze in ordine all'applicazione delle penali previste da questo capitolato.

Il ripristino delle non conformità potrà essere verificata dall'Amministrazione nell'ambito della verifica.

In tutti i casi di mancata accettazione della fornitura prototipale e qualora si rendessero necessarie ulteriori visite da parte del personale di questa Amministrazione per le attività di verifica, le relative

spese, opportunamente documentate, saranno poste a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore si farà altresì carico della copertura dei danni derivanti al personale dell'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni in ragione delle verifiche ad esso demandate dalla legge, dai regolamenti e dal presente capitolato.

#### ***Art. 18. Tempi per l'approntamento la consegna e la verifica di conformità***

Il Responsabile del Procedimento (RUP) controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione (DEC).

I tempi di esecuzione e consegna degli apparati non potranno superare il termine complessivo di **90 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale ovvero in caso di richiesta della fornitura prototipale dalla data del verbale di accettazione del prototipo.

Gli apparati dovranno essere predisposti per la verifica di conformità, presso la sede del S.A.D.A.V. dell'Amministrazione in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM).

La verifica di conformità della fornitura sarà effettuata, a cura dei dipendenti di questa Amministrazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione da parte del RUP di avvenuta emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni. In base a quanto previsto dall'art. 102, comma 3 del Codice, il certificato di verifica di conformità rilasciato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione dello stesso.

I materiali posti a collaudo/verifica dovranno essere corredati dalle seguenti certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

1. certificazione di conformità alla **Direttiva 2014/35/CE** – Bassa Tensione;
2. certificazione di conformità alla **Direttiva 2014/30/CE** – Compatibilità Elettromagnetica;
3. certificazione di conformità alla **2013/35/UE** – Disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici (*EN 50527-1:2010; EN 50527-2-1:2011*)).

In occasione del collaudo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, a spese della ditta presso laboratori merceologici accreditati tutte le prove merceologiche ritenute opportune, ed in particolar modo quelle oggetto di attribuzione dei punteggi, al fine di verificare la veridicità delle documentazioni presentate.

Fermi restando i requisiti riportati nelle presenti specifiche tecniche, la ditta aggiudicataria della fornitura del “*Metal detector manuale*” è vincolata, per quanto riguarda le materie prime impiegate per la realizzazione dei manufatti in fornitura (sia per quantità che per qualità), all'impiego dello stesso materiale e con le medesime prestazioni di quello presentato in sede di gara e rispondente ai valori dichiarati nell'offerta tecnica di aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare i manufatti distrutti nelle prove di collaudo.

La verifica di conformità sarà effettuata in contraddittorio con rappresentante/i del Fornitore e saranno finalizzate ad accertare la conformità alle presenti specifiche tecniche e consisteranno nell'attuazione delle seguenti operazioni:

**a) verifica e acquisizione della documentazione consistente:**

**b) esame generale**

In primo luogo il verificatore prenderà nota dei numeri di matricola di ciascun apparato.

Il seguente esame tenderà ad accertare che l'apparato metal detector corrisponda alle caratteristiche del presente capitolato e all'offerta del Fornitore, mediante controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità dello stesso. La verifica sarà effettuata su un campione non inferiore comunque ad **almeno 20** apparati approntati **sull'intera fornitura**.

La verifica di conformità di cui sopra avverrà presso la sede del S.A.D.A.V. dell'Amministrazione in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM).

Gli oneri inerenti alla verifica di conformità, sono a carico del Fornitore, ad esclusione delle spese relative al personale incaricato della verifica di conformità.

**In caso di esito positivo** della verifica di conformità, si procederà alla redazione del relativo verbale di conformità.

Resta inteso che la predetta verifica di conformità della fornitura non costituisce accettazione senza riserve degli apparati da parte dell'Amministrazione, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali difformità, vizi e imperfezioni sia palesi che occulti, ancorché riconoscibili durante la verifica di conformità, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 2 (due) anni dalla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità emesso per l'ultima frazione della fornitura.

**In caso di esito negativo** della verifica di conformità della fornitura, il personale incaricato dichiarerà, con adeguata motivazione, la “**non conformità**”.

In tale ipotesi, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione e segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), oppure, acquisita la disponibilità da parte del Fornitore alla sostituzione e/o integrazione dell'apparato o degli apparati, di disporre un'ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna eccezione – ivi compresi quelli relativi al personale dell'Amministrazione incaricato della verifica di conformità, saranno a totale carico del Fornitore.

Gli incaricati della verifica potranno dichiarare con idonea motivazione, la “**conformità con riduzione di prezzo**” e ciò in relazione esclusivamente a quegli apparati che risultino avere imperfezioni e difformità giudicati di lieve entità e che comunque non devono determinare una diminuzione del valore della fornitura tale da alterare le risultanze di gara ovvero comprometterne l'utilizzabilità allo scopo prefissato.

La proposta di accettazione degli apparati con riduzione di prezzo formulata dagli incaricati deve, in ogni caso, essere accettata dall'Amministrazione (stazione appaltante). È comunque facoltà del Fornitore, al fine di scongiurare la riduzione del prezzo, richiedere di provvedere all'eliminazione delle difformità riscontrate. In tale ipotesi, il Fornitore deve provvedervi, a propria cura e spese, entro un termine stabilito in contraddittorio tra il verificatore e il fornitore stesso, tale termine

decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sarà verbalizzato l'accordo tra le parti, costituendo tale termine aggiuntivo, in ogni caso, ritardo nella consegna.

Il Fornitore darà quindi formale comunicazione, mediante PEC ovvero posta elettronica per gli operatori esteri, dell'avvenuta eliminazione di tali difformità.

L'accertamento delle attività di eliminazione delle lievi difformità sarà effettuato dal RUP e/o dal DEC i quali potranno anche avvalersi del supporto degli incaricati della verifica di conformità. E' fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere con un'adequata riduzione di prezzo qualora detto accertamento desse esito negativo. In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice dei contratti.

### ***Art. 19. Pagamenti***

Così come disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice degli appalti, l'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si deve impegnare a comunicare al DEC e/o al RUP l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a loro insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, i predetti Funzionari, rilasceranno attestazione.

L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del DEC/RUP circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa calcolata ai sensi dello stesso art. 35 comma 18 sopra menzionato e della fattura elettronica.

In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

L'Amministrazione provvederà a liquidare l'importo della fattura decurtando un importo, che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 6 del Codice.

L'emissione del predetto certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

I mancati tempestivi rilasci delle fatture e/o della cauzione esonera l'Amministrazione da responsabilità per ritardato pagamento.

Il pagamento delle fatture è eseguito, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

### ***Art. 20. Penali***

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, negli articoli precedenti l'affidatario sarà assoggettato al pagamento della penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1,0 % (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente, in misura non superiore al 10% (dieci per cento).

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Dopo 30 giorni di ritardo, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione della fornitura, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

In tale ottica il Fornitore si deve impegnare a trasmettere il cronoprogramma delle singole fasi di lavorazione.

La penale non sarà applicata qualora il ritardo sia dipendente da causa imputabile all'Amministrazione ovvero dovuto a causa di forza maggiore e comunque nei casi previsti dalla legge. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia omissis le cautele atte a evitarli.

L'applicazione delle eventuali penali, previste dal presente articolo, non esclude la richiesta di risarcimento del maggior danno.

Per l'assistenza ed il ripristino dei malfunzionamenti, il mancato intervento in loco entro il termine previsto dal presente Capitolato, potrà comportare l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Rilevata l'inadempienza, l'Amministrazione darà al Fornitore un termine perentorio per l'adempimento tardivo (comunque non esimente l'applicazione della penale) decorso il quale procederà in danno del Fornitore affidando tale adempimento ad altro operatore del settore.

Il Fornitore ha diritto di presentare all'Amministrazione apposita istanza di disapplicazione della penale.

## **Parte II**

### **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

#### ***Art. 21. Allegati all'offerta***

Le imprese partecipanti dovranno, pena l'esclusione dalla gara, far pervenire, nelle modalità indicate nel disciplinare di gara, una descrizione dettagliata dell'apparato metal detector portatile, scheda tecnica, descrizione esaustiva delle funzionalità proposte.

Tutta la documentazione richiesta se presentata in lingua straniera, deve pervenire con annessa traduzione in lingua italiana, certificata "conforme testo straniero" da competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme atti/documenti tutti legalizzati da competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione di apostilla di cui alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

La documentazione presentata costituirà elemento di riferimento per la successiva fornitura e per le operazioni di collaudo.

## **Art. 22. Criteri di valutazione delle offerte**

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico e tecnico, da individuare sulla base dei parametri qui di seguito elencati.

Conformemente all'art.95 del D.Lgs. 2016, il punteggio complessivo di ciascuna offerta (ovvero indice di valutazione dell'offerta  $P_i$ ) sarà dato dalla formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

- $P_i$ : indice di valutazione della singola offerta (a);
- $\Sigma$ : sommatoria di tutti i requisiti;
- n: numero totale dei requisiti previsti nel capitolato tecnico che attribuiscono punteggio tecnico/economico;
- $W_i$ : peso o punteggio massimo attribuito al requisito i-esimo;
- $V_{ai}$ : coefficiente della prestazione offerta dal concorrente (a) rispetto al requisito i-esimo, variabile tra 0 ed 1 calcolato per i parametri qualitativi ed il parametro quantitativo (prezzo) come di seguito riportato.

Il punteggio tecnico massimo attribuibile a ciascun concorrente è di 70 punti, suddivisi sulla base dei parametri prestazionali di seguito riportati:

PARAMETRO PRESTAZIONALE $P_i$	PESO $W_i$
P1 = Distanza di rilevazione oggetti di piccola dimensione (art.8)	W1 = 10
P2 = Percentuale di falsi allarmi (art.7)	W2 = 10
P3 = Protezione dall'acqua (art.8)	W3 = 10
P4 = Range di temperatura operativa (art.7) $\Delta T_{MAX}$	W4 = 5
P5 = Autonomia della batteria ricaricabile (art.7)	W5 = 10
P6 = Peso (art.7)	W6 = 10
P7 = Resistenza alla caduta (art.8)	W7 = 10
P8 = Garanzia (art.11)	W8 = 10
P9 = Prezzo	W9 = 30

**Art. 23. Offerta tecnica qualitativa (punteggio max 70 punti)**

RANGE PARAMETRO $P_i$	VALORE COEFFICIENTE $V(a)_i$	PRODOTTO $W_i * V_i$
$P1 = 5 \text{ cm}$ $5 \text{ cm} < P1 \leq 6 \text{ cm}$ $6 \text{ cm} \leq P1 < 7 \text{ cm}$ $P1 \geq 7 \text{ cm}$	$V(a)_1 = 0$ $V(a)_1 = 0,3$ $V(a)_1 = 0,6$ $V(a)_1 = 1$	$W1 * V(a)_1 = 0$ $W1 * V(a)_1 = 3$ $W1 * V(a)_1 = 6$ $W1 * V(a)_1 = 10$
$P2 = 3\%$ $P2 = 2\%$ $P2 = 1\%$ $P2 = 0\%$	$V(a)_2 = 0$ $V(a)_2 = 0,3$ $V(a)_2 = 0,6$ $V(a)_2 = 1$	$W2 * V(a)_2 = 0$ $W2 * V(a)_2 = 3$ $W2 * V(a)_2 = 6$ $W2 * V(a)_2 = 10$
$P3 = IP X5$ $P3 = IP X6$ $P3 = IP X7$ $P3 = IP X8$	$V(a)_3 = 0,25$ $V(a)_3 = 0,5$ $V(a)_3 = 0,75$ $V(a)_3 = 1$	$W3 * V(a)_3 = 2,5$ $W3 * V(a)_3 = 5$ $W3 * V(a)_3 = 7,5$ $W3 * V(a)_3 = 10$
$60^\circ\text{C} < P4 \leq 70^\circ\text{C}$ $70^\circ\text{C} < P4 \leq 80^\circ\text{C}$ $80^\circ\text{C} < P4 \leq 90^\circ\text{C}$ $P4 > 90^\circ\text{C}$	$V(a)_4 = 0,25$ $V(a)_4 = 0,5$ $V(a)_4 = 0,75$ $V(a)_4 = 1$	$W4 * V(a)_4 = 1,25$ $W4 * V(a)_4 = 2,5$ $W4 * V(a)_4 = 3,75$ $W4 * V(a)_4 = 5$
$15 \text{ h} < P5 < 40 \text{ h}$ $40 \text{ h} < P5 < 60 \text{ h}$ $60 \text{ h} \leq P5 < 85 \text{ h}$ $P5 \geq 85 \text{ h}$	$V(a)_5 = 0,25$ $V(a)_5 = 0,5$ $V(a)_5 = 0,75$ $V(a)_5 = 1$	$W5 * V(a)_5 = 2,5$ $W5 * V(a)_5 = 5$ $W5 * V(a)_5 = 7,5$ $W5 * V(a)_5 = 10$
$500 \text{ g} < P6 < 600 \text{ g}$ $400 \text{ g} \leq P6 < 500 \text{ g}$ $300 \text{ g} \leq P6 < 400 \text{ g}$ $P6 \leq 300 \text{ g}$	$V(a)_6 = 0,25$ $V(a)_6 = 0,5$ $V(a)_6 = 0,75$ $V(a)_6 = 1$	$W6 * V(a)_6 = 2,5$ $W6 * V(a)_6 = 5$ $W6 * V(a)_6 = 7,5$ $W6 * V(a)_6 = 10$
$P7 = 2 \text{ cicli di caduta consecutiva da } 1,5\text{m}$ $P7 = 4 \text{ cicli di caduta consecutiva da } 1,5\text{m}$ $P7 > 4 \text{ cicli di caduta consecutiva da } 1,5\text{m}$	$V(a)_7 = 0,3$ $V(a)_7 = 0,6$ $V(a)_7 = 1$	$W7 * V(a)_7 = 3$ $W7 * V(a)_7 = 6$ $W7 * V(a)_7 = 10$
$P8 = 3 \text{ anni}$ $P8 = 4 \text{ anni}$ $P8 \geq 5 \text{ anni}$	$V(a)_8 = 0,3$ $V(a)_8 = 0,6$ $V(a)_8 = 1$	$W8 * V(a)_8 = 3$ $W8 * V(a)_8 = 6$ $W8 * V(a)_8 = 10$

**Art. 24 Valutazione dell'offerta economica (max. 30 punti)**

L'offerta economica deve riportare il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara (pari a euro 450). Il punteggio sulla parte economica sarà così attribuito:

**1. Nell'ipotesi in cui pervengano un numero di offerte  $\geq 3$  con la seguente formula:**

$$P_x = C_i * 30$$

dove:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1-X) * ((A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}}))$$

Legenda:

$C_i$ : coefficiente attribuito al concorrente  $i$ esimo;

$A_i$ : valore dell'offerta (ribasso) del concorrente  $i$ esimo;

$A_{\text{soglia}}$ : media aritmetica dei valori dell'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

$A_{\text{max}}$ : valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)

$X$ : 0,90.

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. 0,01).

Nell'offerta economica i partecipanti dovranno espressamente indicare i costi aziendali da sostenere previsti dall'art. 95 del d.lgs. 50/2016

## **2. nell'ipotesi in cui pervengano solo 2 offerte con la seguente formula:**

$$P_x = 30 * R_x / R_{\text{max}}$$

dove:

$P_x$  = punteggio attribuito al concorrente

$R_x$  = valore offerto (ribasso) dal concorrente (a)

$R_{\text{max}}$  = valore dell'offerta più conveniente (max ribasso)

Il Funzionario Tecnico

Ing. Luigi Napolano



## Sommario

Art. 1. Premessa.....	1
Art. 2. Oggetto dell'appalto.....	1
Art. 3. Ammontare dell'appalto .....	1
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto .....	2
Art. 5. Normativa di riferimento – Codice degli appalti .....	2
Art. 6. Normativa per la prevenzione e la sicurezza – Requisiti tecnici.....	2
Art. 7. Requisiti generali .....	3
Art. 10. Caratteristiche dell'apparato .....	5
Art. 11. Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento.....	6
Art. 12. Assistenza e Manutenzione .....	7
Art. 13. Nomina referente fornitore .....	8
Art. 14. Verifica in corso di esecuzione .....	8
Art. 15. Avvio dell'esecuzione contrattuale e ultimazione della fornitura .....	8
Art. 16. Eventuale campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della produzione – Tempi di produzione e penale.....	8
Art. 17. Verifica di accettazione del campione prototipale.....	8
Art. 18. Tempi per l'approntamento la consegna e la verifica di conformità.....	10
Art. 19. Pagamenti.....	12
Art. 20. Penali.....	12
Art. 21. Allegati all'offerta .....	13
Art. 22. Criteri di valutazione delle offerte .....	14
Art. 23. Offerta tecnica qualitativa (punteggio max 70 punti).....	15
Art. 24 Valutazione dell'offerta economica (max. 30 punti).....	15